



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. prot. 01 del 04/03/15

Al dirigente dei VVF di Cosenza
ing. Marisa **CESARIO**

Oggetto: richiesta riorganizzazione del lavoro e conseguente abolizione delle disposizioni interne che ledono al diritto di prestazione massima lavorativa.

Egregia,

la scrivente chiede di rivedere ed in caso abolire tutte le disposizioni di servizio che non sono in linea con il CCNL. In riferimento specifico, si sottolinea che si sono riscontrate delle incongruenze legate sia al sovraccarico di lavoro sia all'attribuzione e l'erogazione del buono pasto con conseguente diritto ad usufruire del servizio mensa. Ricordiamo, che, esistono solo due valori a cui fare riferimento:

- valore nominale di 7.00€ per turno pomeridiano di tre ore;
- valore nominale di 5,60€ per turno inferiore alle tre ore.

IN ENTRAMBI I CASI CON LA PAUSA OBBLIGATORIA DI TRENTA MINUTI

Precedentemente in data 26 luglio 2011 era stato sottoscritto l'accordo decentrato sull'orario di lavoro lasciando facoltà di scelta sulla modalità di articolazione dell'orario su cinque giorni, mediante formulazione di varie tipologie con o senza pausa. L'interpretazione da parte dell'amministrazione, in alcuni casi è stata peggiorativa, dando una lettura alquanto curiosa ed imprecisa, ovvero negando in taluni casi l'assegnazione e la relativa erogazione del buono pasto da 7€. Apprendo, così, una sorta di inspiegabile contenzioso in merito, e mettendo in discussione la natura combinata delle prestazioni pomeridiane. Riuscendo, paradossalmente, a sostenere che il turno (di tre ore) composto da orario ordinario ed orario straordinario, non dà diritto al buono pasto del valore nominale di Euro 7€ ma bensì a quello di 5.60€.

Premesso che in legislatura per orario di lavoro si intende; *"...qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni (d.lgs. n° 66/2003, art. 1, comma 2, lett. A)..."* Ed ancora, lo stesso CCNLVVF 1998/2001 all'art. 50, punto 1 lettera a), così recita: *"...nelle sedi di lavoro ove è previsto il servizio mensa l'accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere..."*. Inoltre, al punto 3 si precisa che: *"...Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative con pausa non inferiore a trenta minuti, è ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del predetto personale una quota, pari al 20% del costo della mensa..."*. Nell'accordo relativo ai buoni pasto sottoscritto in data 22 dicembre 2011, si fa specifico riferimento al citato art. 50, allo scopo di ottenere un pari trattamento del personale nelle diverse sedi lavorative, non si comprende, quindi, quali possano essere le motivazioni che osteggiano la piena e puntuale corresponsione del buono pasto per le varie tipologie al fine del completamento dell'orario di lavoro tutto (ordinario, straordinario o ad altro titolo). Ma sempre parte componente del concetto di orario stesso.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. prot. 01 del 04/03/15

In ragione di quanto esposto, la scrivente chiede di capire in funzione di quale aspetto normativo del CCNL si intende obbligare un lavoratore con orario a 12 (dodici) ore a fermarsi 30 (trenta) minuti in più del dovuto per maturare un diritto nominale che è di fatto maturato con 9 (nove) ore e 1 (uno) minuto?

Visto la gravità dell'aspetto evidenziato si chiede urgentemente risposta a questa nostra nota. In caso contrario si comunica, con la presente, che il protrarsi delle azioni illecite rilevate imporrà alla scrivente la messa in atto di uno stato di agitazione con conseguente propensione allo sciopero di categoria; in difesa dell'orario di lavoro.

In attesa di risposta, si inviano i saluti di rito.

per il Consiglio Nazionale USB VVF
Mario Gualtieri

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004